

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Siciliana, Sezione giurisdizionale - Sentenza 10/11/2005 n. 758

legge 109/94 Articoli 10, 20 - Codici 10.3, 20.1

Ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., il quale fa riferimento non già a "ciascun socio", ma al "socio" della società in accomandita semplice, le dichiarazioni relative alla società in accomandita semplice, in difetto di diversa previsione del bando, vanno prodotte con riferimento ai soli soci con poteri di amministrazione, vale a dire con riferimento ai soli soci accomandatari. L'Amministrazione appaltante, tuttavia, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ben può stabilire nel bando di gara requisiti di partecipazione e/o di ammissione ad una gara oppure adempimenti documentali più stringenti e più ampi rispetto a quelli previsti dalla normativa di settore, sempre che tale requisiti e impegni vengano mantenuti nei limiti della ragionevolezza e sia comunque assicurata la par condicio. Pertanto, nel caso in cui una clausola del bando di gara stabilisca che le dichiarazioni debbono essere rese "... da ciascun socio e dal direttore tecnico in caso di società in nome collettivo o in accomandita semplice", tale clausola va interpretata nel senso che - nel caso di partecipazione alla gara di una società in accomandita - non è sufficiente la produzione della dichiarazione relativamente ai soci accomandatari, ma è necessario altresì produrre la dichiarazione per i soci accomandanti. La clausola in parola, nel prevedere un adempimento aggiuntivo rispetto a quello contemplato dalla legislazione, si giustifica in relazione ai poteri (sia pure eccezionali: cfr. art. 2320 c.c.) di amministrazione demandati anche al socio accomandante e non ha attitudine ad arrecare aggravamenti procedurali significativi rispetto allo schema normativo.